

(N. 168-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1949

Devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria delle controversie relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, proposte prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile.

ONOREVOLI SENATORI. — Spettano ora in base al vigente Codice civile alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria le controversie relative alle assicurazioni sociali ed agli infortuni in agricoltura che in base a precedenti disposizioni di legge dovevano essere risolte da appositi organi giurisdizionali; ma era stato stabilito in via transitoria dallo stesso Codice che i giudizi proposti prima della entrata in vigore del Codice fossero ancora regolati dalle prescrizioni anteriori.

Scopo di tale disposizione transitoria era quello di guadagnar tempo.

In realtà è avvenuto che invece di guadagnare tempo se ne è perduto per la lentezza con cui procedono le relative commissioni.

Mancato lo scopo, è pienamente giustificato di abbandonare quella disposizione transitoria e di devolvere anche le cause pendenti presso le commissioni chiamate a deciderle in base alle disposizioni precedenti, alla autorità giudiziaria ordinaria.

La vostra Commissione non può che pienamente aderire al concetto informatore di quel disegno di legge di completamente eliminare le giurisdizioni speciali e di affidare tutte

le cause riflettenti diritti patrimoniali di natura privata al giudice ordinario.

L'articolo 2 regola la procedura per il passaggio dalla competenza anteriore a quella del giudice nel caso in cui sia pendente il giudizio presso la Commissione di prima istanza; l'articolo 3, nel caso in cui esso penda presso la Commissione centrale e l'articolo 4 nel caso in cui, pronunciata la decisione della Commissione di prima istanza, sia ancora aperto il termine per il ricorso in cassazione.

L'articolo 5 regola infine la ulteriore procedura nel caso in cui la Cassazione accolga il ricorso ad essa prodotto.

La Commissione ritiene opportune le proposte procedure e non trova di sollevare contro le singole disposizioni alcuna obiezione; per cui essa propone la integrale accettazione del disegno di legge come formulato dal Governo e quindi nel tenore che segue.

CONCI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, che erano state proposte, prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile, davanti le Commissioni previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dagli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, sono devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

## Art. 2.

I giudizi per le controversie indicate nell'articolo precedente, che alla data d'entrata in vigore della presente legge siano pendenti davanti le Commissioni di prima istanza e le Commissioni compartimentali arbitrali, possono essere riassunti davanti il tribunale competente a cura della parte più diligente con atto notificato all'altra parte, che deve contenere:

- 1° l'indicazione del tribunale davanti al quale si deve comparire;
- 2° il nome delle parti;
- 3° il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;

4° l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del Codice di procedura civile.

Su richiesta della parte, la segreteria della Commissione trasmette il fascicolo degli atti del procedimento alla cancelleria del tribunale.

Se la riassunzione del giudizio davanti il tribunale non avviene entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il procedimento davanti la Commissione si estingue.

## Art. 3.

I giudizi per le controversie indicate nell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti davanti le Commissioni centrali, possono essere riassunti davanti la Corte suprema di cassazione a cura della parte più diligente con ricorso, diretto alla Corte, sottoscritto a norma dell'articolo 365 del Codice di procedura civile e notificato all'altra parte, che deve contenere:

- 1° l'indicazione delle parti;
- 2° l'indicazione della decisione impugnata;
- 3° il richiamo del ricorso alla Commissione centrale.

Il ricorso riassuntivo deve essere depositato nella cancelleria della Corte suprema di cassazione, a pena d'improcedibilità, nel termine di venti giorni dalla notificazione, insieme alla procura speciale, se questa è conferita con atto separato, e alla richiesta di trasmissione di cui al comma successivo.

Su richiesta della parte, la segreteria della Commissione centrale trasmette la decisione impugnata, il ricorso contro la medesima e gli atti del procedimento alla cancelleria della Corte suprema di cassazione. Tale richiesta è restituita dalla segreteria al richiedente munita di visto per essere depositata insieme al ricorso riassuntivo.

Se la riassunzione del giudizio davanti la Corte suprema di cassazione non avviene entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il procedimento davanti la Commissione centrale si estingue.

## Art. 4.

Le decisioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state pronunziate sulle controversie indicate nell'articolo 1 dalle Commissioni di prima istanza e dalle Commissioni compartimentali arbitrali e rispetto alle quali non sia ancora decorso, alla data predetta, il termine per ricorrere alle Commissioni centrali, sono soggette al ricorso per cassazione in conformità alle norme del codice di procedura civile. Se alla data di entrata in vigore della presente legge la decisione sia stata notificata, il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla data predetta.

## Art. 5.

La Corte suprema di cassazione, se nelle ipotesi previste negli articoli 3 e 4 della presente legge accoglie il ricorso, rinvia la causa al tribunale competente a conoscere della controversia, che deve essere indicato nella sentenza della Corte suprema di cassazione. La sentenza pronunziata nel giudizio di rinvio non è soggetta ad appello.